



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FOGGIA



Decreto n. 62 del 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

lo Statuto dell'Accademia, in particolare gli artt. 15 e 14, c. 6, lett. a);
VISTO il regolamento per l'elezione dei componenti docenti del Consiglio Accademico;
VISTO il parere del Consiglio Accademico del 23 settembre 2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2013 con cui sono state deliberate le modifiche da apportare al suddetto regolamento

DECRETA

Art. 1

Elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico

1. Le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico sono indette dal Direttore mediante avviso da pubblicare sul sito Internet dell'Accademia, sezione albo istituzionale.
2. Le elezioni si svolgono in tre giorni lavorativi con apertura al pubblico del seggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Art. 2

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 15, c. 2, lett. b) dello Statuto, possono essere eletti nel Consiglio Accademico i docenti dell'Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con una effettiva anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno sei anni.
2. Non possono essere eletti i docenti che non prestano servizio nell'Accademia perché, ai sensi di legge, collocati fuori ruolo, in aspettativa, in utilizzo presso altre Istituzioni nonché tutti i docenti che sono in servizio annuale presso l'Accademia perché in utilizzo, in comando, in supplenza ecc....
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che:
 - a) hanno riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari;
 - b) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento disciplinare;
 - c) sono stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
 - d) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
 - e) siano stati rinviati a giudizio in procedimenti penali;
 - f) hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni
4. La candidatura, indirizzata al Direttore dell'Accademia, dovrà pervenire all'ufficio protocollo, unitamente ad un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche, didattiche e professionali. La tempistica sarà decisa dal Direttore nel decreto di indizione delle elezioni.
5. Il Direttore, dopo aver effettuato il riscontro dei requisiti dei candidati e dopo aver verificato che unitamente alle candidature siano stati presentati i curricula, disporrà la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale dell'elenco dei candidati e dei relativi curricula.

Art. 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è formato dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale. Nel caso di utilizzazioni, permessi e altre tipologie di assenza di carattere annuale ecc... il diritto di voto spetta al docente in servizio presso l'Accademia di Foggia.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso sul sito, sezione albo istituzionale, a cura del Direttore, entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate al Direttore, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che:

- a) hanno riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari;
- b) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento disciplinare;
- c) sono stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
- d) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
- e) siano stati rinviati a giudizio in procedimenti penali;
- f) hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni

Art. 4

Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni di voto e di scrutinio è di competenza di una Commissione elettorale composta da tre docenti effettivi e due supplenti, in servizio presso l'Accademia, con maggior anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza. La Commissione è nominata con decreto del Direttore.
2. La Commissione designa al suo interno il Presidente. I componenti della Commissione non possono candidarsi.
3. La Commissione elettorale si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo per tutte le operazioni di supporto.
4. La Commissione elettorale, in relazione alla propaganda elettorale, riserva appositi spazi per l'eventuale affissione di manifesti (prodotti a spese dei candidati) e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale spazi per lo svolgimento di eventuali assemblee richieste dai candidati.

Art. 5

Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e firma sul registro dei votanti, viene consegnata una scheda, predisposta dall'Amministrazione, timbrata dal Presidente della Commissione e firmata da uno dei componenti la commissione, contenente all'interno i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore esprime il voto apponendo una X sul quadratino posto accanto al nominativo del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai componenti da eleggere.
5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione nell'apposita urna.
6. La singola preferenza è nulla nel caso in cui non sia possibile desumere univocamente la volontà dell'elettore.
7. L'intera scheda è nulla quando contiene più di sei preferenze, quando presenta segni di scrittura o altri segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 6

Metodo di elezione

1. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. A parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, quello con la maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di dimissioni, decadenza ecc... di uno o più componenti in carica, subentra il primo dei non eletti.



4. Chi subentra in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. La Commissione elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Il Presidente della Commissione, in base alle risultanze dello scrutinio, proclama gli eletti, dispone la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale e trasmette i risultati al Direttore.
3. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale processo verbale.

Art. 8

Nomina dei componenti

1. Ricevuta comunicazione dalla Commissione, il Direttore, con proprio decreto, nomina i componenti del Consiglio Accademico.
2. La carica di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente di altro organo dell'Accademia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale.

IL PRESIDENTE
Prof. Nicola DELLE NOCI

